



# Città di Oppeano

Provincia di Verona

Prot. n. 7947

Oppeano, li 01/06/2020

## ORDINANZA SINDACALE N. 22

**REVOCA del divieto di utilizzo dei giochi per bambini presenti nei parchi di cui all'Ordinanza n. 17 del 04/05/2020.**

### IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 17 del 04/05/2020, prot. n. 6689, con la quale si disponeva la revoca delle ordinanze adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus tra cui l'ordinanza n. 7 del 12 marzo 2020 "*Misure straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus con chiusura al pubblico di tutti i parchi gioco, aree verdi attrezzate e non, aree cani fino al 03/04/2020*" con imposizione del divieto di utilizzo dei giochi per bambini presenti nei parchi sino ad emissione di nuovo provvedimento;

Vista l'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020 della Regione Veneto: "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni*" con la quale si dispone al titolo B: Attività economiche e sociali, punto a) lo svolgimento dal 1° giugno 2020 di attività economiche e sociali in conformità alle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e produttive approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle province Autonome di cui all'allegato 1) – tra le quali al n. 17: "*aree giochi per bambini in spazi pubblici e aperti al pubblico compresi gli esercizi commerciali e strutture ricettive*";

Richiamato l'art. 54, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che attribuisce alla persona del Sindaco quale Ufficiale di Governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

### REVOCA

**in attuazione alle disposizioni dell'Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020 della Regione Veneto:**

- il divieto di utilizzo dei giochi per bambini presenti nei parchi, di cui all'Ordinanza n. 17 del 04/05/2020, prot. n. 6689;

### ORDINA

- Il divieto di assembramento con obbligo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- L'uso di mascherina a partire dai sei anni di età.

### DISPONE

L'invio della presente ordinanza:

- al competente ufficio comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al Comando di Polizia Municipale, al fine di verificare l'ottemperanza della stessa;

### AVVERTE

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del Decreto Legge 23/02/2020, n. 6;
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune;
- che sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.

IL SINDACO  
rag. Pietro Luigi Giaretta

